

TRIBUNALE DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE - UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

Il G.E.

letto il ricorso in opposizione ex art. 617, comma 2 cpc proposto dagli oppositori ed eseguito il 07.03.2019 e fondato sull'assunta tardività del deposito della nota di trascrizione e dell'attestazione di conformità, compiuta in dispregio dell'art. 19 ter delle specifiche tecniche per l'utilizzo del cd processo civile telematico;

rilevato che all'udienza fissata per la comparizione delle parti gli oppositori non sono comparso, ma il procedente ha insistito per il rigetto della proposta opposizione;

rilevato che allo stato il ricorso proposto non appare fornito del necessario *fumus boni iuris*, tenuto conto che :

1. Quanto al deposito della nota di trascrizione oltre il termine di 15 giorni stabilito dall'art. 557 cpc, si osserva che - opinandosi in senso contrario rispetto all'isolata pronuncia di cui a Cass. n. 4751/2016 che peraltro prende posizione sul punto solo in forma di *obiter dictum* - innanzitutto l'obbligo di deposito di copia conforme della nota di trascrizione emerge dal 557 primo comma ma il mancato deposito non è sanzionato espressamente con l'inefficacia del pignoramento, prevista solo per il ritardato deposito della nota di iscrizione a ruolo, del le copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto;

2. Infatti, l'omessa previsione di analoga sanzione parrebbe piuttosto frutto di una scelta precisa del legislatore, ben potendo accadere che il creditore al momento dell'iscrizione a ruolo non abbia ancora avuto dal Conservatore la nota, così derivando l'ipotetica decadenza da fatto a lui non imputabile, ben diversa risultando l'espressa previsione del termine del comma 2, prevista quando alla trascrizione abbia provveduto l'ufficiale giudiziario, dovendo nel primo caso provvedere il creditore a depositare la nota di trascrizione "appena restituitagli", art. 557 co. 2 e dovendosi detto documento essere depositato al più entro il termine per la presentazione dell'istanza di vendita ovvero non oltre l'udienza fissata per la delega/vendita;

3. detta conclusione appare compatibile con la funzione della trascrizione del vincolo, volto a renderlo opponibile ai terzi e a perfezionare la fattispecie a formazione progressiva che è il pignoramento, avendo "effetti sostanziali nei confronti dei terzi e di pubblicità notizia nei confronti dei creditori concorrenti, ma ponendosi anche come presupposto indispensabile perché il giudice dia seguito all'istanza di vendita del bene" (Cass. n. 7998/2015);

4. peraltro, l'inapplicabilità delle sanzioni oltre le ipotesi espressamente previste risulta chiarita anche da Cass. n. 4543/2016 che con ragionamento applicabile per analogia al caso di specie ha precisato che l'omesso deposito della nota di trascrizione nel termine di cui all'art. 567 c.p.c. non implica l'efficacia del pignoramento (risultando tale sanzione prevista in relazione alla sola certificazione ipotecaria e catastale e dell'eventuale certificazione notarile sostitutiva), per cui a fortiori non risulta perentorio il minor termine di 15 giorni di cui all'art. 557 cpc, né addirittura alla documentazione dell'avvenuta rinnovazione della trascrizione del pignoramento;

5. in riferimento alla assunta mancata attestazione di conformità riferita alla nota di trascrizione, titolo esecutivo, precetto e pignoramento, avvenuta senza il rispetto dell'art. 19 ter delle cd specifiche tecniche previste dall'articolo 34, comma 1 del decreto 21 febbraio 2011, n. 44, introdotto con decreto del 28.12.2015, la documentazione depositata dal

Ordinanza, Tribunale di Bari, Giudice Laura Fazio, del 1 luglio 2019

procedente in sede di iscrizione a ruolo il 22.09.2017 comprende un file denominato “nota accompagnatoria” che contiene la attestazione di deposito e conformità all’originale del titolo esecutivo, del precetto e del pignoramento in formato .p7m e tale forma appare idonea a garantire l’immodificabilità dell’atto, essendo peraltro corredata di firma digitale del difensore come prescritto dalla richiamata normativa;

regolate le spese secondo soccombenza, sulla base del D.M. n.37/18 in relazione ai crediti vantati e alla natura e qualità delle difese spiegate dalle parti;

P.Q.M.

- 1) rigetta il ricorso proposto;
- 2) condanna gli oppositori, in solido, al rimborso delle spese processuali in favore del creditore procedente costituito, liquidate in € 2.500,00 per compenso professionale, oltre IVA ed accessori di legge;
- 3) assegna il termine perentorio di 60 giorni per l’introduzione del giudizio di merito.

Si comunichi alle parti.

Bari,01.07.2019

Il G.E.
Laura Fazio

**Il presente provvedimento è stato modificato nell’aspetto grafico, con l’eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*